



TRIBUNALE DI TREVISO

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PROCESSO CIVILE

INDICAZIONI DI MASSIMA e ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI DEL TRIBUNALE
CONDIVISI DALL'AVVOCATURA TREVIGIANA

INDICAZIONI DI MASSIMA

in merito alla quantificazione del compenso da liquidare nel 'contenzioso familiare', ferma la diversa valutazione collegata alle peculiarità della singola fattispecie.

Gli importi si intendono già dimezzati ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto

€ 800,00 (a prescindere dalla presenza o meno di figli e senza aumenti dipendenti dalla previsione di trasferimenti immobiliari, salvo tenere conto dell'importanza dell'attività svolta).

Separazioni e divorzi giudiziali non contumaciali

€ 1000,00 se si raggiunge un accordo nella fase presidenziale, in una o più udienze (a prescindere dalla presenza o meno di figli e senza aumenti correlati alla previsione di trasferimenti immobiliari);

parametri ex d.m. n. 55/2014 (ove applicabile *ratione temporis*) se il giudizio prosegue nella fase di merito, con le conseguenti fasi di trattazione, istruzione probatoria e decisoria.

Separazioni e divorzi giudiziali contumaciali

€ 1200,00 se il procedimento viene rimesso in decisione all'esito della prima udienza;

€ 1500,00 se il procedimento richiede istruzione probatoria.

Modifica delle condizioni di separazione – Revisione delle condizioni di divorzio – Regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli “naturali”

€ 800,00 se vi è ricorso congiunto;

€ 1000,00 se il procedimento, contenzioso, si esaurisce in un’udienza;

parametri ex d.m. n. 55/2014 (ove applicabile *ratione temporis*) se viene svolta attività istruttoria.

Altri procedimenti propri del ‘contenzioso familiare’ (ad es. ex artt. 156 cc, 316 bis cc, 709^{ter} cpc)

€ 1000,00 se il procedimento si esaurisce in un’udienza;

parametri ex d.m. n. 55/2014 (ove applicabile *ratione temporis*) se viene svolta attività istruttoria.

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI

anche in merito alle questioni specificamente evidenziate dall’avvocatura trevigiana.

Fattispecie in cui la parte può stare in giudizio personalmente

L’ambito oggettivo di applicazione del patrocinio a spese dello Stato in materia civile è delineato dall’art. 74.2 d.P.R. n. 115/2002; considerando il tenore della norma – v. il riferimento *tout court* agli *affari di volontaria giurisdizione* – e la *ratio* dell’istituto – garantire a coloro che non abbiano i mezzi economici necessari ad un’adeguata difesa in giudizio la possibilità di ricorrere all’istituto dell’assistenza legale gratuita ex combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost. –, non pare possibile escluderne aprioristicamente l’applicazione con riferimento ai giudizi o alle fasi di giudizio per i quali sia normativamente prevista la facoltà della parte di stare in giudizio personalmente o di compiere personalmente attività giudiziali (ad es. opposizione alla convalida di sfratto o richiesta di concessione del termine per sanare la morosità).

E’ da ritenere, quindi, che rientrino nell’ambito applicativo del patrocinio a spese dello Stato anche le separazioni consensuali, le amministrazioni di sostegno, i ricorsi al giudice tutelare, gli sfratti.

Attività stragiudiziale

L'attività professionale di natura stragiudiziale è esclusa dal patrocinio a spese dello Stato, tranne quando sia espletata in vista di una successiva azione giudiziaria; in tal caso il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare (Cass. S.U. n. 9529/2013).

La suprema Corte ha spiegato che *“devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”* (Cass. n. 24723/2011).

La migliore dottrina (Luiso) ha osservato, condivisibilmente, che queste conclusioni vanno coordinate con le fattispecie di mediazione obbligatoria: in tali casi, infatti, la fase stragiudiziale è strumentale – per utilizzare le parole di Cass. n. 24723/2011 – alla prestazione giudiziale e quindi rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 74.

Valutazione del reddito

Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio, non si deve tener conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, trattandosi di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare. L'autonoma configurazione del *reddito imponibile* cui si riferisce l'art. 76.1 d.P.R. n. 115/2002 comporta invece la rilevanza del reddito lordo e anche dei redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante (Cass. pen. n. 28802/2011; Cass. pen. n. 22299/2008).

Nei casi di omessa dichiarazione, i redditi vanno accertati, ai fini qui rilevanti, ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova, e dunque anche alle presunzioni semplici ex art. 2729 cc; pertanto, in chiave presuntiva rilevano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti (per tutte, Cass. n. 12405/2014).

In breve, ciò che rileva in questa sede è l'effettività del reddito in tutte le sue

possibili componenti, a prescindere dalla provenienza o dal carattere illecito della stessa. Anche la Corte Costituzionale (sent. n. 382/1995) ha precisato che nella nozione di reddito rilevante ai fini in esame devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga; e al riguardo l'accertamento può basarsi su ogni prova concretamente rilevante, a partire – come è normale in questo ambito – da quella presuntiva. Si tratta di indirizzo interpretativo più volte confermato dalla suprema Corte, la quale ha sottolineato che qualsiasi introito percepito dall'istante con caratteri di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite di cui all'art. 76.1 (per tutte, Cass. pen. n. 45159/05).

Proprio in quest'ottica deve dunque valorizzarsi il fondamentale potere di controllo del giudice, che ai sensi dell'art. 127.4 può sempre verificare l'effettività e permanenza delle condizioni di ammissione al patrocinio facendone richiesta all'ufficio finanziario competente; ciò che ovviamente condiziona l'emissione del decreto di pagamento (artt. 82 e 83) e fonda in ipotesi la revoca del provvedimento di ammissione (art. 136).

Quanto al mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca, lo stesso va individuato, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113, ma nell'art. 170, da ritenersi estensibile anche alla revoca; si tratta infatti di norma che contempla un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione (Cass. n. 21685/2013; Cass. n. 13807/2011).

Cumulo dei redditi

Ai fini dell'ammissione, la somma dei redditi dell'istante e dei familiari conviventi (art. 76.2 d.P.R. n. 115/2002) non deve superare il limite normativo, che attualmente è fissato in € 11.528,41 (art. 76.1). L'elevazione del limite prevista dall'art. 92 (*euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi*) vale solo per il processo penale, come si ricava dalla clausola di salvezza di cui all'art. 76.2 (*salvo quanto previsto dall'articolo 92*), il quale rientra nel titolo I del d.P.R. (parte III), contenente le *disposizioni generali* sul patrocinio a spese dello Stato in relazione a tutti i tipi di processo. Deve rimarcarsi, al riguardo, che l'art. 92 rientra nel titolo II (*Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale*), trattandosi pertanto di norma dettata in via esclusiva per il

processo penale. Se il limite più elevato di cui all'art. 92 valesse per tutti i tipi di processo, la clausola di salvezza in parola non avrebbe senso, e già in sede di disposizioni generali l'elevazione sarebbe stata generalizzata per le fattispecie di convivenza familiare.

Va considerato a tal fine anche il convivente *more uxorio*, ma siccome tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, potendo essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (Cass. pen. n. 19349/2005).

Si ritiene più corretta, dogmaticamente, la tesi che esclude i procedimenti di separazione e divorzio dall'ambito delle cause aventi ad oggetto diritti della personalità, sicchè deve procedersi al cumulo dei redditi ex art. 76.2. Nondimeno la regola del cumulo non si applica con riguardo ai familiari conviventi rispetto ai quali vi è conflitto con l'istante (art. 76.4), sicchè va tipicamente escluso dal computo il reddito del coniuge in conflitto – osservandosi peraltro che di regola nei giudizi divorzili, nonché in quelli di modifica delle condizioni di separazione ovvero revisione di quelle di divorzio, il presupposto della convivenza non dovrebbe teoricamente sussistere –.

Separazione consensuale e divorzio congiunto

Il difensore che abbia assistito una parte plurisoggettiva, nell'ambito della quale soltanto un soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha diritto alla liquidazione a carico dell'erario, garantendo il disposto di cui agli artt. 130-134 d.P.R. n. 115/2002 il compenso dell'attività professionale resa per il soggetto ammesso, senza distinguere l'ipotesi in cui il professionista abbia ricevuto mandato anche da un litisconsorte non ammesso (Cass. n. 29851/2011).

Alla stregua dalla pronuncia in parola, vi è comunione di interessi tra i soggetti che conferiscono congiuntamente il mandato difensivo; ciò che accade tipicamente in vista dell'omologazione dell'accordo di separazione o dell'accoglimento del ricorso congiunto di divorzio, cui i coniugi aspirano concordemente. Ne consegue che attualmente nei procedimenti di separazione personale consensuale – *nulla quaestio* per il divorzio congiunto, difettando la

convivenza – deve applicarsi la regola del cumulo ex art. 76.2, non sussistendo conflitto di interessi. Difatti il raggiungimento dell'accordo dimostra come il conflitto, oramai sopito, non sia più attuale al momento in cui il giudice è investito della fattispecie; è conseguentemente irrilevante, sul piano logico-giuridico, che i coniugi a tal fine siano unitariamente rappresentati da un difensore, ovvero autonomamente da due difensori.

Istanza per l'ammissione al patrocinio

L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità che l'art. 38.3 d.P.R. n. 445/2000 prescrive per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre ad organi della P.A. (art. 78.2): l'istanza può essere quindi sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le indicazioni che l'istanza deve contenere a pena di inammissibilità sono disciplinate dagli artt. 79 e 122, cui si rinvia.

In particolare, l'istanza deve includere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato – ai sensi dell'art. 46.1 lett. o) d.P.R. n. 445/2000 – attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 79.1 lett. c e d).

Non è necessario che la sottoscrizione apposta in calce all'autocertificazione attestante le condizioni reddituali e patrimoniali sia autenticata né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 d.P.R. n. 115/2002 e 46 d.P.R. n. 445/2000, dal primo richiamato, richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato (Cass. pen. n. 34192/2012).

Documentazione da allegare all'istanza di liquidazione

Dall'art. 136 d.P.R. n. 115/2002 emerge che il giudice deve verificare i presupposti dell'ammissione, talchè dunque è dovuto l'effettivo controllo sulle condizioni reddituali originarie e sopravvenute, oltre che sull'adempimento dell'onere di comunicazione delle variazioni di reddito ex art. 79.1 lett. d.

Conseguentemente, con l'istanza di liquidazione vanno prodotti:

- 1) il fascicolo relativo alla fase dell'ammissione anticipata (con delibera di ammissione, autocertificazione dei redditi, documenti integrativi eventualmente richiesti dal Consiglio dell'ordine);
- 2) il certificato di stato di famiglia (non l'autocertificazione);
- 3) le dichiarazioni dei redditi dell'istante e dei familiari conviventi, 'coprendo' il periodo ricompreso tra la data della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento – infatti ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento (per tutte, Cass. pen. n. 46382/2014) –;
- 4) le comunicazioni relative alle variazioni reddituali ex art. 79.1 lett. d), coi relativi riscontri documentali;
- 5) l'autocertificazione del difensore in merito alla (doverosa) iscrizione negli elenchi ex artt. 80 e 81; in essa dovrà darsi conto della permanenza dell'iscrizione con specifico riferimento al periodo di svolgimento delle prestazioni professionali in questione – non è infatti dovuta la liquidazione per le prestazioni rese quando l'avvocato non era ancora iscritto ovvero non era più iscritto –.

Quanto alla decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio, siccome nel processo civile – diversamente da quello penale – manca al riguardo una disciplina esplicita in seno al d.P.R. n. 115/2002, non deve necessariamente assumersi come riferimento la delibera del consiglio dell'ordine ex art. 126 (da emettersi entro dieci giorni dall'istanza). Infatti, come giustamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, *“il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione ... porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile”*; pertanto, l'avvocato ha diritto al riconoscimento delle voci di spesa strettamente collegabili all'atto introduttivo, sul presupposto dell'avvenuto deposito presso il

consiglio dell'ordine, in data anteriore a tale atto, dell'istanza di ammissione al patrocinio; e ciò dunque a prescindere dalla data della delibera di ammissione (Cass. n. 24729/2011, esplicitamente richiamata dalla circolare n. 43/2015 del Ministero della Giustizia).

Dichiarazione di totale assenza di redditi

Una tale dichiarazione dev'essere adeguatamente motivata, con l'indicazione di elementi idonei a dare conto della situazione; vanno ad es. indicate le fonti di sostentamento, perché diversamente l'inverosimiglianza costituisce il concreto elemento per ritenere *che l'istante non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92*. In ogni caso, non può essere accolta la richiesta fondata su un'autocertificazione inattendibile.

Stranieri extracomunitari

Per gli stranieri extracomunitari non residenti nel territorio dello Stato cui il codice fiscale non sia ancora stato attribuito, la regola di cui all'art. 79.1 lett. b), relativa all'indicazione dei codici fiscali dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, è derogata nel senso che è sufficiente indicare i dati di cui all'art. 4 d.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) ossia cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio all'estero (Corte Cost. n. 144/2004).

Redditi prodotti all'estero

Con riguardo ai cittadini appartenenti a Stato extracomunitario, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. Dunque l'autorità consolare non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati di cui eventualmente disponga, dovendo verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione e indicando gli accertamenti eseguiti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con

cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di un extracomunitario, essendosi l'autorità consolare limitata a dichiarare la veridicità della certificazione 'per quanto a conoscenza' (per tutte, Cass. n. 2828/2012).

Va rimarcato che per i procedimenti penali l'art. 94.2 prevede la possibilità di sostituire la certificazione consolare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, mentre difetta analoga previsione per i giudizi civili. Si condivide pertanto la dottrina favorevole all'estensione applicativa della norma – in chiave di logica e razionalità –, qualora il cittadino extracomunitario sia impossibilitato a produrre il documento consolare e documenti tale impossibilità o con una dichiarazione in tal senso dello stesso Consolato o con la produzione della corrispondenza, rimasta senza riscontro, attestante le vane richieste di rilascio della certificazione in discorso.

Revoca / rinuncia al mandato difensivo

In questi casi il difensore precedente mantiene il suo diritto in virtù dell'ammissione originaria, che vale anche in rapporto al nuovo difensore, il quale pertanto non deve chiedere nuovamente l'ammissione al patrocinio.

Decreto di liquidazione

La liquidazione va effettuata con l'emissione di apposito decreto di pagamento (artt. 82 e 83).

Nei casi di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio, con conseguente condanna alle spese a favore della parte ammessa, il giudice in sentenza (o comunque nel provvedimento che definisce la lite) deve disporre testualmente che *il pagamento sia eseguito a favore dello Stato* (art. 133). Poiché l'importo liquidato nel decreto di pagamento e quello oggetto della statuizione sulle spese in sentenza devono coincidere, si richiede che nella nota spese l'avvocato evidenzi chiaramente che vi è ammissione al patrocinio, onde consentire al giudice una liquidazione rispettosa della regola della necessaria coincidenza.

Come precisato dalla suprema Corte, il decreto in parola – avente natura decisoria e giurisdizionale – è insuscettibile di revoca o modifica d'ufficio, poiché il giudice che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere

decisionale; e d'altronde il potere di revoca o modifica appare incompatibile con la previsione del rimedio ex art. 170, esplicitamente previsto dall'art. 84. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di rilevare (a proposito della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), che “è estraneo all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto. A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove, come nella specie, il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti (Cass. 30/5/2008 n. 14594) ...” (Cass. n. 13892/2012).

L'ammissione al patrocinio può ben riguardare anche il processo esecutivo mobiliare e immobiliare; la peculiare struttura dell'esecuzione giustifica però una notevole diversificazione della natura delle spese e dei correlati adempimenti (in confronto col giudizio cognitivo), sicchè è opportuna, volta per volta, una preventiva presa di contatto con la cancelleria delle esecuzioni immobiliari.

Il Presidente del Tribunale
dr. Aurelio Gatto



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
avv. Massimo Sonego

